



COMUNE DI MULAZZANO

Piazza del Comune n.1 - 26837 Mulazzano - Tel. 0298889022-25-26

C.F. 84504300157 - P.I. 05055730153

Sito Internet: www.comune.mulazzano.lo.it/

PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Il sottoscritto _____ C.F. _____
residente in _____ via _____ n. _____
tel _____, mail/pec _____ in qualità di:

Legale rappresentante della società/Impresa _____

con sede in _____ via _____ n. _____

Altro (specificare) _____

dovendo eseguire opere di posa delle proprie reti e, successivamente, di manutenzione, esercizio e sviluppo delle stesse, lungo le strade di pertinenza del Comune di Mulazzano

DICHIARA

per sé, successori e aventi causa, di essere pienamente a conoscenza ed edotto del contenuto del presente disciplinare per quanto specialmente riguarda le definizioni, le facoltà e i poteri in capo all'amministrazione comunale e di accettarlo, interamente, irrevocabilmente e senza riserva alcuna.

1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente disciplinare sono adottate le seguenti definizioni:

- **Amministrazione:** il Comune di Mulazzano;
- **Operatore:** soggetto munito di idoneo titolo giuridico per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere sulle strade e sulle relative pertinenze e in particolare il sottoscrittore del presente disciplinare di concessione;
- **Autorizzazione:** provvedimento rilasciato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 26 del vigente Codice della Strada e art. 39 L.R. 26/2003;
- **Concessione:** provvedimento rilasciato dall'Amministrazione ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Sono soggetti a concessione tra l'altro, gli attraversamenti e l'uso della sede stradale e relative pertinenze con linee elettriche e di telecomunicazione, distribuzione di acqua potabile e di gas, fognature e ogni altra opera che interessi la proprietà stradale per la sua realizzazione ed esercizio. È fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore;
- **Disciplinare di concessione:** atto unilaterale dell'operatore di servizi, redatto sulla base del modello allegato B al Regolamento, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione. In sede di rilascio dei singoli provvedimenti, l'Amministrazione può richiedere modifiche e integrazioni al disciplinare con riferimento alle peculiarità delle singole fattispecie;
- **Impianto:** infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti ad autorizzazione / concessione;

- **Infrastruttura:** manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio;
- **Interferenze:** rapporto tra impianti per servizi a rete, attraversanti o occupanti strutture viarie, e le strutture viarie stesse, siano esse preesistenti agli impianti o di nuova costruzione;
- **Manutenzioni:** interventi ordinari e straordinari necessari per mantenere gli impianti di servizi a rete o le infrastrutture in perfetto funzionamento;
- **Regolamento Comunale per l'uso del sottosuolo:** il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 15/03/2016 (nel testo del disciplinare anche solo "Regolamento")
- **Sede stradale:** le strade e loro pertinenze, come definite dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione;
- **Sito:** area posta a livello o sotto la superficie e oggetto di intervento da parte degli operatori.

2 - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO ORDINARIO

1. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi articoli 3 e 4, la manomissione del suolo pubblico è subordinata al rilascio di regolare autorizzazione secondo le disposizioni del Regolamento.
2. Le autorizzazioni vengono rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa richiesta scritta in marca da bollo da € 16,00. Per il ritiro dell'atto autorizzativo è richiesto il pagamento dei diritti di segreteria fissati in € 60,00.
3. La domanda, da redigersi secondo il modello Allegato A al Regolamento e da depositarsi sia in formato cartaceo sia in formato digitale, deve recare in allegato:
 - Relazione tecnica descrittiva che, anche tramite elaborati grafici, dovrà rappresentare:
 - ✓ le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare;
 - ✓ le modalità esecutive dei lavori;
 - ✓ il tipo d'intervento e la zona in cui dovranno eseguirsi le manomissioni (la via e i numeri civici interessati);
 - ✓ la lunghezza della rottura, la larghezza e la profondità dello scavo;
 - ✓ la durata prevista dei lavori;
 - ✓ il suolo interessato, il tipo di pavimentazione ed il numero degli attraversamenti stradali;
 - ✓ particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare;
 - ✓ l'ubicazione dei servizi esistenti;
 - gli estremi della ditta esecutrice i lavori, il responsabile tecnico o direttore dei lavori con relativi recapiti telefonici e di posta elettronica;
 - schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal DM 10.7.2002;
 - elaborati grafici:
 - ✓ planimetria in duplice copia della zona interessata dagli scavi, in scala non inferiore a 1:500, in cui siano indicate le dimensioni della rottura del suolo pubblico e la distanza dal ciglio stradale, oppure dal cordolo di marciapiede o dal filo delle edificazioni;
 - ✓ indicazione della sezione tipo quotata, in scala: 1:10 o 1:20 o 1:50.
 - la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della T.O.S.A.P (Tassa Occupazione Suolo Pubblico).
4. Della precisione e rispondenza della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione resta responsabile l'operatore richiedente. L'accettazione e messa in istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.
5. L'Ufficio, verificata l'ammissibilità dell'intervento in relazione alla pianificazione urbanistica e in particolare al PUGSS, si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda salvo eventuale sospensione qualora l'Ufficio richieda, entro trenta giorni dal deposito della domanda, documentazione aggiuntiva necessaria per il rilascio del provvedimento.
6. Qualora la richiesta da parte dell'operatore sia avanzata per effettuare interventi su infrastrutture di enti terzi, l'operatore dovrà fornire all'Ufficio Tecnico anche l'evidenza dell'assenso all'utilizzo da parte del proprietario dell'infrastruttura.
7. Quando per l'esecuzione delle opere sia necessario il rilascio di provvedimenti autorizzativi da parte di enti terzi i lavori non potranno avere inizio senza l'acquisizione di detti provvedimenti.
8. Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 259/2003, il provvedimento rilasciato dall'Ufficio Tecnico comporta l'autorizzazione all'effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e delle reti, qualora

richiesto dall'operatore al momento della presentazione dell'istanza.

3 - PROCEDIMENTO PER INTERVENTI LIMITATI O D'URGENZA

1. Per i lavori di piccola entità, che non comportino scavi o che siano contenuti entro i 50 metri e non siano ricollegabili ad altri interventi di scavo consecutivi (es.: apertura chiusini, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra le reti longitudinali e i fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci d'utenza, insilaggio cavi), il termine di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, comma 5 è ridotto a trenta giorni e quello per la richiesta di documenti a quindici giorni.
2. La medesima procedura di cui al precedente comma 1 si applica nel caso in cui l'operatore faccia ricorso a tecniche e soluzioni di posa a basso impatto ambientale (come definite all'allegato C del Regolamento).
3. Qualora l'intervento debba essere eseguito con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto, potrà essere eseguito senza preventiva autorizzazione, sotto la responsabilità dell'operatore, nei limiti indispensabili per l'eliminazione dell'inconveniente. In tali casi, l'operatore deve comunicare, anche a mezzo fax o e mail, all'Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Locale, prima dell'effettivo inizio dei lavori di manomissione del suolo pubblico, l'ubicazione del luogo d'intervento e le motivazioni che sostanziano l'urgenza dell'intervento.
4. Entro cinque giorni lavorativi dalla data della comunicazione di cui sopra, l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'intervento urgente, secondo la disciplina prevista dagli articoli 4 e 5 del Regolamento.

4 - PROCEDIMENTO PER IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

1. Quando l'installazione di impianti o infrastrutture di comunicazione elettronica implichi l'effettuazione di scavi o l'occupazione di suolo pubblico, si applica il procedimento autorizzatorio di cui all'art. 88 del D.Lgs. 259/2003.
2. In alternativa al procedimento di cui all'art. 88 del D.Lgs. 259/2003, la posa di infrastrutture per telecomunicazioni elettroniche è realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, come stabilito dall'art. 45 della L.R. 7/2012.
3. In ogni caso per la formazione del titolo abilitativo è prescritto il rispetto dei contenuti minimi di cui al precedente articolo 4, comma 3 e il rispetto delle prescrizioni tecniche e operative standard di cui all'allegato C del Regolamento.

5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE

1. Prima di iniziare i lavori l'operatore dovrà avvisare gli altri soggetti titolari di impianti posti nel sito di intervento e prendere opportuni accordi affinché non siano recati danni alle altre reti o manufatti.
2. Qualora siano necessarie limitazioni o sospensioni del transito o comunque provvedimenti sulla circolazione viabilistica, l'operatore dovrà farne richiesta alla competente Polizia Locale almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, salvo quanto previsto per gli interventi d'urgenza.
3. Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di trasporto pubblico, il richiedente dovrà prendere preventivi accordi con i gestori del servizio di trasporto.
4. Alla conclusione dei lavori, l'operatore dovrà restituire all'Amministrazione la cartografia digitale di quanto effettivamente realizzato al fine dell'inserimento nel catasto del sottosuolo di cui all'art. 42 della L.R. 7/2012.

6 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'operatore dovrà iniziare i lavori entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione e completarli, provvedendo al ripristino provvisorio della sede stradale, entro i successivi sessanta giorni, salvo che diversi termini siano stabiliti nel provvedimento autorizzatorio. Entro i successivi centottanta giorni l'operatore dovrà procedere al completamento del ripristino definitivo della sede stradale. I termini di inizio e fine lavori possono essere prorogati, per un periodo non superiore a quello originario, una sola volta, dall'Ufficio Tecnico Comunale su motivata richiesta dell'operatore da presentare prima della scadenza del termine.
2. Prima dell'inizio dei lavori, deve essere depositata presso il cantiere copia dell'autorizzazione comunale e della relazione tecnica del progetto.
3. L'operatore, prima di dare inizio ai lavori dovrà provvedere a darne comunicazione all'Ufficio Tecnico e alla Polizia Locale con un preavviso di almeno 48 ore. Parimenti sarà tenuto a comunicare, ad avvenuto ripristino definitivo, l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione degli stessi, secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, a firma del direttore tecnico o del direttore

dei lavori.

4. Qualora l'operatore intenda modificare in maniera sostanziale in corso d'opera l'assetto o l'allocazione degli impianti come progettati dovrà reiterare la procedura autorizzativa.
5. L'operatore deve osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori.
6. Per tutta la durata dei lavori, l'autorizzato è tenuto alla sorveglianza delle zone manomesse mantenendo in perfetta efficienza la segnaletica stradale di cantiere, sia orizzontale che verticale, sino al ripristino di quella preesistente, avuto particolare riguardo alle disposizioni e prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.
7. In caso di manomissione di marciapiedi deve essere sempre garantito un transito per il passaggio pedonale di almeno un metro di larghezza. Esso dovrà essere sempre adeguatamente protetto, con apposite banchine provvisorie munite di barriera protettiva o corrimano e relativa segnaletica.
8. L'Amministrazione ha sempre diritto di accedere ai siti al fine di verificare che i lavori svolti dall'operatore siano effettuati in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente.
9. L'operatore è tenuto, nella fase ultimativa dei lavori, a ripristinare lo stesso tipo di assetto del manto di usura in asfalto o della pavimentazione con altro materiale preesistente all'intervento in modo completo e soddisfacente secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico nel provvedimento autorizzativo e comunque nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione Lombardia (D.G.R.L. 25.1.2006, n. 1790) e delle prescrizioni tecniche generali contenute nell'allegato C del Regolamento.
10. Nel caso di posa di infrastrutture digitali (intendendosi per tali infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga e ultra larga), si applicano le prescrizioni tecniche dettate dal DM 1.10.2013 "*Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali*", salve eventuali disposizioni sopravvenute.

7 - RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI

1. Le autorizzazioni e concessioni rilasciate dall'Amministrazione si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. L'operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a regola d'arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare al sito e a terzi nell'esecuzione, nella manutenzione e nell'esercizio dei propri impianti.
3. In caso di danni causati a persone e a cose durante o in dipendenza dell'esecuzione di lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, rimozioni, ripristini, relativi depositi e occupazioni, l'Amministrazione sarà tenuta integralmente indenne dall'operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità sia gli oneri risarcitori.
4. L'operatore è responsabile della custodia e della vigilanza dei propri impianti, sia nella fase di realizzazione che nella successiva fase di esercizio degli stessi. L'operatore non potrà avanzare richieste risarcitorie verso l'Amministrazione per i danni arrecati ai propri impianti da eventi naturali.
5. In caso di danni a cavi, tubazioni, manufatti di proprietà pubblica o privata non interessati dall'intervento, l'operatore ne dà tempestiva comunicazione all'Ente proprietario e all'Ufficio Tecnico Comunale, che prescriverà le modalità necessarie per il ripristino delle opere. Gli oneri conseguenti e l'eventuale modifica di tracciato sono a carico dell'operatore.

8 - GARANZIE

1. A garanzia degli esatti adempimenti prescritti nell'autorizzazione comunale l'interessato dovrà prestare una cauzione fissata in:
 - a) €. 300,00 per ogni metro quadrato;
 - b) se la superficie è compresa tra 1 e 5 mq la cauzione forfetaria è fissata in €. 1.500,00.
2. In alternativa a quanto previsto al comma precedente con riferimento ai singoli interventi, gli enti e società che gestiscono i servizi pubblici possono optare per una cauzione unica riferita a tutta la propria rete e relativi interventi, su base annua automaticamente rinnovabile, fissata in 25.000,00 Euro. Laddove gli interventi in corso superino, secondo i criteri di cui al comma 1, il plafond della garanzia annuale, il Comune, in sede di autorizzazione, può ordinare l'integrazione della garanzia.
3. La cauzione viene versata presso la Tesoreria comunale in contanti, con bonifico bancario o con assegno circolare. Diversamente potrà essere prestata polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.
4. Il titolare dell'autorizzazione resta comunque responsabile dell'esecuzione dei lavori, ed obbligato al ripristino della pavimentazione, a seguito di eventuali cedimenti, per un periodo temporale di novanta giorni dal termine dei lavori, per tale intendendosi il completamento del ripristino

definitivo. Solo al termine di detto periodo l'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con l'Appaltatore effettueranno un sopralluogo congiunto per verificare che il lavoro svolto non presenti anomalie per procedere alla restituzione del deposito cauzionale. Se L'ufficio Tecnico Comunale dovesse invece rilevare anomalie anche leggere vi sarà un ulteriore slittamento di 3 mesi per la restituzione del deposito cauzionale affinché l'Appaltatore possa procedere al ripristino della pavimentazione ed alla esecuzione dei lavori a regola d'arte. Se trascorso anche questo periodo il ripristino non fosse effettuato come prescritto, l'Amministrazione Comunale non restituirà il deposito cauzionale e lo utilizzerà per sostenere il costo del ripristino stesso.

5. Per il calcolo della somma da svincolare si farà riferimento ai costi al mq. indicati alle lettere a) e b) del presente articolo.
6. In caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite o di danni al suolo o sottosuolo pubblico e sue pertinenze, il Comune introita in tutto o in parte il deposito cauzionale, fino alla concorrenza della spesa necessaria per gli interventi di rimedio, fatte salve azioni di rivalsa per i conseguenti danni nelle competenti sedi giudiziali. Gli operatori inadempienti, non possono conseguire nuove autorizzazioni fino a che non abbiano provveduto a risarcire i danni provocati.

9 - PENALI

1. In sede di autorizzazione, comportante concessione all'occupazione del suolo per l'esecuzione dei lavori, sarà previsto che il mancato rispetto dei tempi previsti nell'atto autorizzativo comporterà l'applicazione di una penale, quantificata in € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
2. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'operatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della contestazione inviata dall' Ufficio Tecnico Comunale.
3. In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione della sopra citata penale. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Il dichiarante

_____ li _____